



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Urbanistica*  
*Area Tecnica - Urbanistica*

## DETERMINAZIONE N. 93 del 14/12/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 14/12/2021 al n. 888

**OGGETTO:** LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE”.  
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ATTRAVERSO LA  
PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. - ART. 1 COMMA 2 LETT A)  
DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO  
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DELLA LEGGE DI  
CONVERSIONE N. 108/2021 (CIG 9024909681 ; CUP G26G21002520004).

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### CONSIDERATO:

che è stata rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere, nelle more della realizzazione del progetto complessivo, all’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione su alcuni tratti della viabilità a fruizione generale, e che tali interventi manutentivi e di riparazione devono essere svolti con urgenza e tempestività, al fine di mantenere le strade in efficienza, così come previsto dalla vigente normativa in materia;

che, allo scopo, su espressa indicazione e richiesta dell’Amministrazione comunale, l’Ufficio Urbanistica ha predisposto gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo-esecutivo delle opere, costituiti dalla seguente documentazione:

1. ET.01 Relazione tecnica illustrativa e planimetrie individuazione interventi;
2. ET.02 Computo metrico estimativo;
3. ET.03 Elenco prezzi unitari;
4. ET.04 Analisi dei prezzi unitari;
5. ET.05 Quadro economico di progetto;
6. Foglio di patti e condizioni;

per l’importo complessivo pari a € 86.000,00, articolato nel seguente Quadro Economico:

A)	<u>Importo dei Lavori</u>	
	Lavori a base d'asta	68.216,30
	Oneri per la sicurezza	1.125,24
		<u>69.341,54</u>
B)	<u>Somma a Disposizione</u>	

Arrotondamenti		16,49
Art. 113 Dlgs 50/2016	2,00%	1.386,83
I.V.A.	22,00%	15.255,14
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>16.658,46</b>

<b>TOTALE</b>	<b>86.000,00</b>
---------------	------------------

che il progetto suddetto è stato sottoposto alle attività di verifica ed è stato validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come risulta dai relativi verbali (in atti);

**Vista e richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 28/06/2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2021/2023. Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020 (art. 187, comma 2, del Dlgs n° 267/2000);

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n° 104 del 27.10.2021, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione viabilità. Approvazione elaborati tecnici a valere come atto d'indirizzo (CUP G26G21002520004)", in forza della quale sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo-esecutivo degli interventi, redatti dal Settore Tecnico AREA II – Urbanistica;

**Considerato** che, giusto dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n° 104/2021 sopra citata, la somma occorrente per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, pari a complessivi Euro 86.000,00, in coerenza con la programmazione delle prestazioni e quindi della spesa definite dagli elaborati progettuali, risulta allocata nel Bilancio Pluriennale, al Capitolo 9599 b.c.e. annualità 2021 - Manutenzione ordinaria della viabilità, verde pubblico e arredo urbano;

**Dato atto** che, per l'intervento in oggetto, non è stato necessario l'inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché di importo di Q.E. inferiore ad € 100.000,00;

#### **RILEVATO:**

- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto prima, al fine di superare le criticità più evidenti e accrescere la sicurezza della circolazione veicolare su alcuni tratti di pavimentazione delle viabilità a fruizione generale, in applicazione del principio del *neminem laedere*, ferma restando la necessità di intervenire sulle ulteriori situazioni riscontrate, per il momento non rientranti nelle disponibilità finanziarie contingenti messe a disposizione, e fatta salva la competenza concorrente dei frontisti ove l'intervento ricada su strade vicinali ad uso pubblico (ex art. 3 Dlgs n° 1446/1918);

**Ritenuto** che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:

- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);

**Tenuto conto** che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che *“nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto”* (secondo periodo);

**Richiamato** l'art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. 50/2016 che sancisce: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*;

**Visto** il testo vigente dell'art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006, che cita testualmente: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

**Visto** il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che: *“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “procedono”) l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”*;

**Richiamato** l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n° 120, che prevede espressamente che: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge 108/2021)”*;

**Visto** l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato da ultimo dall'art.1, comma 130, legge n. 145 del 2018): “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...)”;

**Vista** la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123, che prevede espressamente che: “ L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

**Visto** l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n° 120, che prevede espressamente che: “*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso (...)*”;

**Visto** il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

**Visto** l'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020 n° 120 che prevede espressamente che: “*Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della*

*gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;*

**Visto** l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;*

**RITENUTO:**

- che, per l’entità della spesa e la natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente è stato individuato nella procedura di cui al Titolo I, Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici, Legge n° 120/2020, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), che stabilisce che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- che, a tal fine, è stata indetta trattativa diretta, con un unico operatore, sulla piattaforma telematica web <https://www.acquistinretepa.it>;
- che la piattaforma telematica succitata ha assegnato alla Trattativa Diretta il Codice identificativo n. 1889057;
- che è stata interpellata la ditta CO.STRA.M. srl, p. iva 00664120672 con sede a Sant’Omero (TE), Via SP8 del Salinello Km 11 – CAP 64027, regolarmente registrata sulla piattaforma telematica <https://www.acquistinretepa.it>;
- che l’offerta è stata caricata sul sistema entro il termine ultimo previsto per la presentazione (ore 18 del 05.11.2021);

**Considerato:**

- che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- che l’affidamento diretto, consentito in regime derogatorio dal DL n° 76/2020, conv. Legge n° 120/2020, a temporalità limitata, continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salvo le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale, l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa (vedi anche: Deliberazione Corte dei Conti Liguria, n° 59/2021/PAR del 7 aprile 2021);
- che, per le acquisizioni di valore ricompreso tra euro 40.000,00 e euro 74.999,99 per i servizi e le forniture, e tra euro 40.000,00 e euro 149.999,99 per i lavori, è necessario procedere ad acquisire il CIG tramite il sistema SIMOG, selezionando la voce “affidamento

diretto”, senza obbligo del ricorso ad AVCPASS, provvedendo altresì a specificare nella descrizione dell’acquisto il riferimento normativo al D. L. n. 76/2020.

Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico CO.STRA.M. srl, p. iva 00664120672 con sede a Sant’Omero (TE), Via SP8 del Salinello Km 11 – CAP 64027 in quanto:

- trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata;
- è in possesso della specifica attestazione SOA, che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori,

**Constatato** il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché della specifica attestazione di qualificazione SOA per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 12.10.2021;

**Considerato** che il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il **9024909681**;

**Visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

**RICHIAMATO** il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti Pubblici” e smi, così come da ultimo modificato ed integrato dalla Legge 55/2019 e, successivamente, dalla Legge n° 120/2020 e dal Decreto-Legge n° 77/2021;

**PRECISATO** che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, con le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del DLgs 50/2016 e smi;

**VISTO** l’art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RICHIAMATO** l’art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l’Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi;
- la legge 114 dell’ 11/8/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant’Angelo;
- il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n° 2197 del 01.02.2021, avente ad oggetto “Nomina del Responsabile dell’Area Tecnica II – Urbanistica”;

**VERIFICATA** l’insussistenza dell’obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all’ art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

**ACCERTATO** che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

**VERIFICATI:**

- a) la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
  - b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
  - c) l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
  - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

**DETERMINA**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono motivazione;
- 2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa CO.STRA.M. srl, p. iva 00664120672 con sede a Sant’Omero (TE), Via SP8 del Salinello Km 11 – CAP 64027, selezionata sulla piattaforma telematica web <https://www.acquistinretepa.it>, i lavori di “Manutenzione viabilità comunale”, secondo la procedura di cui al Titolo I, Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici, Legge n° 120/2020, ed in particolare art. 1, comma 2, lett. a), per un importo di € 60.705,69 al netto del ribasso formulato e pari all’11,01%, a cui si aggiungono € 1.125,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 61.830,93, con un Quadro Economico risultante così articolato:

A) <b>Importo dei Lavori</b>		
Lavori a base d'asta		68.216,30
Ribasso	11,00%	7.510,61
Lavori aggiudicati		60.705,69
Oneri per la sicurezza		1.125,24
<b>TOTALE LAVORI AGGIUDICATI</b>		<b>61.830,93</b>
B) <b>Somma a Disposizione</b>		
Economie (IVA c.)		10.566,27

I.V.A.	22,00%	13.602,80
	IMPORTO TOTALE	24.169,07

TOTALE	86.000,00
--------	-----------

- 3) Di registrare giuridicamente l'impegno di spesa necessario a copertura della spesa complessiva, pari a € **86.000,00**, mediante imputazione al capitolo 9599 b.c.e., giusta Deliberazione di Giunta Comunale n° 104 del 27.10.2021;
- 4) Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
- 5) Di dichiarare, in capo al sottoscritto, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi.;
- 7) Di inviare la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Mosciano S.A., li 14/12/2021

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott. Lodovico Emilio Serranò**



Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 14/12/2021**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 15/12/2021

**Istruttore Amministrativo  
Valeria Amatucci**